

2. l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il requisito della protezione contro le arbitrarie ingerenze delle autorità pubbliche nella sfera dell'attività privata di una persona, là dove il Tribunale ha giudicato che il diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio non imponeva che la decisione della Commissione europea C(2017) 1054:
- (i) limitasse nel tempo l'esercizio dei poteri di indagine della Commissione; e
 - (ii) limitasse le persone ed i locali idonei a costituire oggetto d'ispezione;
3. l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che il regime giuridico applicabile alle indagini della Commissione è conforme al diritto fondamentale a un ricorso effettivo.

Impugnazione proposta il 21 dicembre 2020 da Intermarché Casino Achats avverso la sentenza del Tribunale (Nona sezione ampliata) del 5 ottobre 2020, causa T-254/17, Intermarché Casino Achats/Commissione

(Causa T-693/20P)

(2021/C 62/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Intermarché Casino Achats (rappresentanti: Y. Utzschneider, J. Jourdan, C. Mussi, S. Eder, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 nella causa T-254/17, nella parte in cui ha parzialmente respinto il ricorso proposto da Intermarché Casino Achats diretto all'annullamento della decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2017 adottata sul fondamento dell'articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1/2003 (caso AT.40466 — Tute 1) e nella parte in cui ha condannato la ricorrente alle spese;
- annullare l'articolo 1, lettera a), della decisione della Commissione del 9 febbraio 2017 nel succitato caso AT.40466;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto respingendo l'eccezione di illegittimità dell'articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1/2003, basata sull'assenza di mezzi di ricorso appropriati contro lo svolgimento degli accertamenti, il che non sarebbe conforme ai requisiti di un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali né alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Con il secondo motivo, la ricorrente espone che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo che i documenti prodotti dalla Commissione per dimostrare la sussistenza di indizi seri d'infrazione alla data degli accertamenti potessero essere presi in considerazione senza rispettare le formalità imposte dal regolamento n. 1/2003 e dal regolamento n. 773/2004. Tale errore avrebbe viziato la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione disponeva di indizi seri della sussistenza dell'infrazione menzionata all'articolo 1, lettera a), della decisione di accertamento. Rifiutando di annullare l'articolo 1, lettera a), della decisione di accertamento, il Tribunale avrebbe quindi violato il diritto all'inviolabilità del domicilio sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando che il diritto all'inviolabilità del domicilio sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali non imponeva alla decisione di accertamento di prevedere un limite di durata degli accertamenti e rifiutando di annullare la decisione per tale motivo.

Impugnazione proposta il 28 dicembre 2020 da Maria Teresa Coppo Gavazzi e altri avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 15 ottobre 2020, nelle cause riunite da T-389/19 a T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, da T-409/19 a T-414/19, da T-416/19 a T-418/19, da T-420/19 a T-422/19, da T-425/19 a T-427/19, da T-429/19 a T-432/19, T-435/19, T-436/19, da T-438/19 a T-442/19, da T-444/19 a T-446/19, T-448/19, da T-450/19 a T-454/19, T-463/19, T-465/19, Coppo Gavazzi e a. / Parlamento

(Causa C-725/20 P)

(2021/C 62/25)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Maria Teresa Coppo Gavazzi, Cristiana Muscardini, Luigi Vinci, Agostino Mantovani, Anna Catasta, Vanda Novati, Francesco Enrico Speroni, Maria Di Meo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo, Olivier Dupuis, Leda Frittelli, Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Sergio Camillo Segre, Stefano De Luca, Riccardo Ventre, Mirella Musoni, Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa, Giorgio Carollo, Fiammetta Cucurnia, per conto proprio ed in qualità di erede di Giulietto Chiesa, Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, in qualità di erede di Giulio Cesare Gallenzi, Vitaliano Gemelli, Pasqualina Napoletano, Ida Panusa (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

- Annullare la sentenza impugnata;
- rinviare la causa T-453/19, Panusa / Parlamento, al Tribunale per l'esame del merito;
- annullare le decisioni impugnate relative agli altri ricorrenti;
- condannare il Parlamento europeo alle spese relative ai due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti eccepiscono un errore di diritto consistente nell'aver considerato le decisioni impugnate di fronte al Tribunale come avulse dal diritto alla pensione e prive d'impatto sullo stesso, ritenendole quindi conformi ai principi generali e alla Carta dei diritti fondamentali. L'errore deriva dall'aver distinto in modo astratto e arbitrario il diritto alla pensione dal diritto al trattamento pensionistico. Le decisioni impugnate hanno leso il diritto alla pensione stesso, violando così non solo le norme contenute nelle Misure di Attuazione dello Statuto dei deputati ma anche il diritto di proprietà, nonché ponendosi in conflitto con i principi di proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.

Con il secondo motivo d'impugnazione, i ricorrenti fanno valere diversi errori di diritto commessi dal Tribunale nel valutare i motivi di annullamento di natura procedurale avanzati dai ricorrenti in primo grado, con riferimento in particolare all'identificazione della corretta base giuridica delle decisioni impugnate, alla competenza del Capo Unità che ha adottato l'atto e al difetto di motivazione. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che le decisioni impugnate sono fondate su una disposizione ormai abrogata e, qualificandosi come atti di straordinaria amministrazione, avrebbero dovuto essere adottate dall'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo. Inoltre, il Tribunale ha esteso oltre misura la possibilità di una motivazione *per relationem*. la motivazione non è infatti contenuta nelle decisioni impugnate, bensì solo in un parere del Servizio Giuridico del Parlamento europeo a cui non si fa neppure esplicito riferimento nelle decisioni impugnate e negli atti prodromici.